



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 74..... DEL 16 MAG. 2017

OGGETTO: Decreto ministeriale 25 febbraio 2016, concernente la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e degli altri fertilizzanti azotati. DGR 25 novembre 2016, n. 1835 – Allegato A. Articolo 16: “Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto”; articolo 3: “Criteri generali di utilizzazione agronomica”. Approvazione dei modelli di “Accordo di cessione”.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente decreto si approva il modello di “Accordo di cessione”, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 16: “Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto” e dell'articolo 3: “Criteri generali di utilizzazione agronomica”, dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016. Il documento è necessario a dare certezza della destinazione del materiale (sottoprodotto) in uscita dagli impianti di digestione anaerobica e a tracciare l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento da parte di terzi ai sensi del DM 25.2.2016.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA

PREMESSO che, in attuazione delle disposizioni dettate dalla direttiva (CEE) n. 676/91 (Direttiva Nitrati), la normativa nazionale ha fornito alle Regioni i criteri tecnici e le norme generali per l'approvazione della disciplina specifica in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati e per l'approvazione dei Programmi d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati provenienti da fonti agricole;

ATTESO che, a 10 anni dall'emanazione del primo decreto ministeriale 7 aprile 2006, primo provvedimento nazionale in materia, è stato necessario provvedere, con l'approvazione del DM 25 febbraio 2016, ad un aggiornamento degli anzidetti criteri generali, in considerazione dell'evoluzione dei sistemi produttivi che vedono interessate le attività delle aziende agricole e il loro impatto sulle risorse naturali e ambientali;

CONSIDERATO che, con l'approvazione del DM 25.2.2016, non è stata operata solo la revisione della regolamentazione previgente, ma sono altresì state introdotte le disposizioni di carattere amministrativo generali a cui devono attenersi le aziende agricole in tutte le fasi che vanno dalla produzione alla successiva utilizzazione dei digestati per la fertilizzazione delle colture agricole;

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione della DGR n. 1835/2016 è entrata in vigore la nuova disciplina regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati;

DATO ATTO che gli effluenti di allevamento e i digestati, qualora utilizzati nell'ambito dei cicli produttivi in conformità dei criteri individuati e stabiliti dalla disciplina nazionale e regionale in materia possono essere vantaggiosamente valorizzati dal punto di vista agronomico, per i principi fertilizzanti contenuti;

ATTESO conseguentemente che, con la cessione dei materiali in argomento dal produttore all'utilizzatore finale, può instaurarsi un reciproco vantaggio, in particolare quando lo scambio avviene sulla base di un'intesa formalmente definita;

CONSIDERATO che gli adempimenti amministrativi a cui devono attenersi quanti fanno uso agronomico del digestato comprendono la produzione di documentazione finalizzata a dare evidenza della corretta gestione agronomica dal produttore all'utilizzatore, con particolare attenzione alla tracciabilità dell'utilizzo del digestato sulle superfici agricole;

CONSIDERATO che la certezza della destinazione dei materiali può essere stabilita, ai sensi dell'articolo 24, comma b, del DM 25.2.2016, tramite un “documento di cessione” che riporti almeno l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto tra il produttore e l'utilizzatore e la modalità di consegna;

CONSIDERATO che, affinché talune fasi del percorso gestionale dell'utilizzazione agronomica, così come definito dall'articolo 74, lettera p) del D. Lgs. n. 152/2006, non ricadano nel campo di applicazione della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, non è ammesso alcun soggetto di intermediazione;

CONSIDERATO altresì che l'obbligo di documentare l'uso dei materiali in argomento, in conformità della normativa in materia, deve trovare traduzione in procedure che consentano lo svolgimento di efficaci controlli e, nel contempo, siano opportunamente semplificate;

ATTESO che sia la modellistica della documentazione attestante la corretta gestione agronomico-ambientale dei materiali, sia le procedure individuate per la gestione amministrativa devono poter essere integrate nell'ambito dell'architettura dei sistemi informativi regionali esistenti;

VISTA la direttiva (CEE) n. 676/91, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTO il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che ha dato recepimento a livello nazionale alla direttiva (CEE) n. 676/91;

VISTA la DGR 7 agosto 2007, n. 2439 e, in particolare, gli allegati C1 (Registro di conferimento e rilascio) e C2 (Documento di rilascio), alla cui compilazione sono tenuti quanti operano nei trattamenti di digestione anaerobica e nell'uso agronomico del digestato conseguentemente prodotto;

VISTA la DGR 3 agosto 2011, n. 1349, "Programma straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati nel Veneto, di cui alla legge regionale n. 1/2008. Ulteriori disposizioni applicative", con la quale è stato approvato, all'allegato A, l' "Accordo-tipo per la fornitura di biomassa";

VISTO il decreto ministeriale 25 febbraio 2016, che ha definito i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato;


VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, con la quale è stata approvata la disciplina regionale in materia, comprensiva del Terzo Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati per il periodo 2016-2019;

CONSIDERATA la necessità urgente di individuare uno schema di documento con gli elementi necessari a rispondere alle condizioni e agli obblighi stabiliti dalla disciplina in oggetto;

DECRETA

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di approvare l'**allegato A** al presente decreto "Accordo di cessione di digestati";
3. di stabilire l'obbligo di impiego dell'allegato A, approvato con il presente decreto, in tutti i casi di cessione dei digestati, da parte dell'azienda che li produce all'azienda che ne effettua l'uso agronomico;
4. di approvare l'**allegato B** al presente decreto "Accordo di cessione di effluenti zootecnici";
5. di stabilire l'obbligo di impiego dell'allegato B, approvato con il presente decreto, in tutti i casi di cessione degli effluenti di allevamento, da parte dell'azienda che li produce all'azienda che ne effettua l'uso agronomico;
6. di riconfermare la validità e l'esclusività dell'utilizzo dell'allegato A alla DGR 8 agosto 2011, n. 1349 (Accordo-tipo per la fornitura di biomassa) in tutti i casi di cessione, ai gestori degli impianti di trattamento, delle matrici (biomasse) da destinare alla digestione anaerobica per l'ottenimento di energia da fonti rinnovabili, dai quali origina digestato utilizzabile ai fini dello spandimento sulle superfici agricole per le finalità agronomiche;
7. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

dott. Andrea Comacchio





ACCORDO DI CESSIONE DI DIGESTATI¹

(DM 25.2.2016 – articolo 24, comma 1b; DGR n. 1835/2016, articolo 16, comma 1b)

1. La ditta del PRODUTTORE (Denominazione / Ragione sociale della ditta)

Indirizzo (via, n. civico)
Comune Provincia
Partiva IVA CUA
Comunicazione Nitrati presentata alla Provincia di
nella figura del legale rappresentante sig.

2. e la ditta del DESTINATARIO, (Denominazione / Ragione sociale)

Indirizzo (via, n. civico)
Comune Provincia
Partiva IVA CUA
Comunicazione Nitrati presentata alla Provincia di
nella figura del legale rappresentante sig.

convengono e stipulano quanto segue.

Il presente Accordo regola la cessione di DIGESTATO da parte del Produttore al Destinatario, che ne fa
utilizzazione agronomica

della quale è responsabile, nel rispetto degli impegni sottoscritti da entrambe le Parti Contraenti e nell'osservanza
delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

Il Produttore si obbliga a cedere il DIGESTATO al Destinatario, e dichiara che tale materiale ha le caratteristiche di
seguito riportate e non contiene sostanze classificabili come rifiuti².

3. MODALITÀ DI CONSEGNA

Il conferimento del DIGESTATO oggetto del presente Accordo avverrà:

Table with 3 rows and 4 columns: Con conferimenti periodici (mensili, settimanali, giornalieri), In un'unica soluzione, Altro (specificare)

4. TIPOLOGIA DIGESTATO: agrozootecnico, agroindustriale

Table with 4 columns: STATO FISICO, PESO (kg), VOLUME (m³), QUANTITÀ DI AZOTO (kg)³ (Da effluente zoot., Di altra origine)

6. DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha validità dal al

Luogo, Data,

Il Produttore (timbro e firma)

Il Destinatario (timbro e firma)

1 Il presente Accordo rientra tra gli strumenti predisposti dalla Regione del Veneto per lo sviluppo delle strategie integrate di gestione del digestato ai fini della tutela delle risorse idriche dall'inquinamento da nitrati di origine agricola e della riduzione dei carichi territoriali di azoto da effluenti di allevamento, in conformità con le condizioni previste dagli articoli 184bis e 185 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006 e s.m.i.

2 Ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

3 La quantità complessiva di azoto annualmente utilizzabile per ettaro deve rispettare gli apporti massimi per coltura stabiliti all'allegato 2a (Tabella MAS) della DGR n. 1835/2016

4 Nel rispetto del massimale di 170 kg/ha in ZVN o di 340 kg/ha in ZO, nonché dei limiti della tabella MAS per coltura



QUADRO – IMPEGNI DEI CONTRAENTI
DIRITTI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO PRODUTTORE

Il **Produttore**, si obbliga:

- a) a garantire al **Destinatario** la fornitura di digestati conformi a quanto specificato ai Punti 4 e 5;
- b) a consentire al **Destinatario**, in qualsiasi momento, il controllo qualitativo e quantitativo i digestati oggetto della fornitura;
- c) a stoccare i digestati nelle proprie strutture aziendali, in base a quanto specificato nella Comunicazione Nitrati dell'anno di riferimento, per un periodo di tempo di n. ____ giorni;
- d) a comunicare formalmente al **Destinatario** – con raccomandata A/R o mezzo equipollente – e con un anticipo di almeno ____ giorni, la data prevista per la cessazione del conferimento del materiale oggetto del presente Accordo, dovuta all'eventuale cessazione dell'attività;
- e) ad allegare alla Comunicazione Nitrati redatta tramite Applicativo regionale la copia del presente atto, sottoscritto dalle parti;
- f) a conservare un originale del presente accordo presso l'azienda e a renderlo disponibile per eventuali controlli.

Il **Produttore** ha il diritto:

- a) di ridefinire la quantità di digestato oggetto del presente Accordo, previo accordo scritto con il **Destinatario**, in funzione cambiamenti gestionali coerenti con le norme di riferimento regionali.

DIRITTI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO DESTINATARIO

Il **Destinatario**, si obbliga:

- a) a ricevere dal **Produttore** la quantità di digestato indicata nel presente Accordo, sollevandolo dalla responsabilità derivanti dall'uso agronomico dello stesso digestato;
- b) a stoccare il digestato acquisito nelle strutture aziendali nella propria disponibilità fino alla completamento del periodo minimo di stoccaggio previsto dalla normativa in materia;
- c) ad assicurare la disponibilità di terreni necessari all'uso agronomico del digestato acquisito;
- d) a comunicare formalmente – con raccomandata A/R o mezzo equipollente – e con un anticipo di almeno ____ giorni, la data prevista per l'eventuale cessazione dell'attività che renda non più possibile ricevere il digestato;
- e) ad allegare alla Comunicazione Nitrati redatta tramite Applicativo regionale la copia del presente atto, sottoscritto dalle parti;
- f) a conservare un originale del presente accordo presso l'azienda e a renderla disponibile per eventuali controlli.

Il **Destinatario** ha il diritto:

- a) di eseguire i controlli sulle caratteristiche di qualità del digestato agro-zootecnico e agro-industriale che ne identificano l'utilizzazione agronomica ai sensi delle disposizioni che ne escludono l'applicazione della Parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Nell'ipotesi in cui i test riscontrassero valori non conformi a quelli pattuiti con il presente Accordo, l'**Destinatario** provvederà a contestare tale fatto a **Produttore** in forma scritta con raccomandata con A/R – o mezzo equipollente – anticipandone il contenuto anche a mezzo PEC o posta elettronica. L'accertamento della non conformità del digestato fornito costituisce per il **Destinatario** giusta causa di risoluzione del presente Accordo.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora una delle Parti subisca un evento rientrante nella nozione di "causa di forza maggiore" – intendendosi per tale ogni evento non cagionato dalla Parte stessa, che non può essere previsto o rimosso, con l'uso dell'ordinaria diligenza e che influisca in modo sostanziale in termini di costi e/o di tempo sulla capacità della Parte che lo invoca di adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alluvioni, o altre calamità naturali, azioni o decisioni delle Autorità amministrative, sanitarie e giudiziarie pubbliche – dovrà tempestivamente darne avviso all'altra Parte, comunicando la natura dell'evento e la sua importanza. L'avviso deve essere confermato per iscritto anche a mezzo PEC o posta elettronica. In tal caso le obbligazioni nascenti dal presente Contratto restano sospese e nessun inadempimento e/o responsabilità neppure per ritardo potrà essere imputato alla Parte che ha prontamente comunicato l'impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti dichiarano di aver reciprocamente ricevuto le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali e prestano il consenso all'utilizzazione, alla trattazione, comunicazione e diffusione dei dati sensibili necessari alla gestione anche amministrativa dei rapporti derivanti dal presente Contratto.

REGISTRAZIONE

Il presente Accordo deve essere registrato in caso d'uso.

Il Produttore (timbro e firma)

Il Destinatario (timbro e firma)

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le clausole di cui al Punto 3 "Modalità di consegna", 6 "Durata dell'Accordo" e al Quadro "Impegni dei Contraenti".

Il Produttore (timbro e firma)

Il Destinatario (timbro e firma)

Luogo

Data



ACCORDO DI CESSIONE DI EFFLUENTI ZOOTECNICI¹

(DM 25.2.2016 – articolo 41, comma 1. DGR n. 1835/2016, articolo 3, comma 6)

1. La ditta del Produttore (Denominazione / Ragione sociale della ditta)

Indirizzo (via, n. civico)
Comune Provincia
Partiva IVA CUA
Presenza di Comunicazione Nitrati SI NO presentata alla Provincia di
nella figura del legale rappresentante sig.

2. e la ditta del Destinatario, (Denominazione / Ragione sociale)

Indirizzo (via, n. civico)
Comune Provincia
Partiva IVA CUA
Presenza di Comunicazione Nitrati SI NO presentata alla Provincia di
nella figura del legale rappresentante sig.

convengono e stipulano quanto segue.

Il presente Accordo regola la cessione di [], da parte del Produttore al Destinatario, che ne fa
utilizzazione agronomica

della quale è responsabile, nel rispetto degli impegni sottoscritti da entrambe le Parti Contraenti e nell'osservanza
delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

Il Produttore si obbliga a cedere al Destinatario [], e dichiara che tale materiale ha le
caratteristiche di seguito riportate e non contiene materiali o sostanze classificabili come rifiuti².

3. MODALITÀ DI CONSEGNA

Il conferimento dell'effluente oggetto del presente Accordo avverrà:

Table with 5 columns: Con conferimenti periodici, mensili, settimanali, giornalieri, In un'unica soluzione, Altro (specificare)

4. TIPOLOGIA EFFLUENTE ZOOTECNICO: []

5. CARATTERISTICHE:

Table with 4 columns: STATO FISICO, PESO (kg), VOLUME (m³), QUANTITÀ COMPLESSIVA AZOTO (kg). Rows: Palabile, Non palabile

6. DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha validità dal [] al []

Luogo, [] Data, []

Il Produttore (timbro e firma)

Il Destinatario (timbro e firma)

1 Il presente Accordo rientra tra gli strumenti predisposti dalla Regione del Veneto per lo sviluppo delle strategie integrate di gestione del digestato ai fini della tutela delle risorse idriche dall'inquinamento da nitrati di origine agricola e la riduzione dei carichi territoriali di azoto da effluenti di allevamento, in conformità con le condizioni previste dagli articoli 184bis e 185 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006 e s.m.i.

2 Ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.



**QUADRO – IMPEGNI DEI CONTRAENTI
DIRITTI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO PRODUTTORE**

Il **Produttore**, si obbliga:

- a) a garantire al **Destinatario** la fornitura di effluenti conformi a quanto specificato ai Punti 4 e 5;
- b) a consentire al **Destinatario**, in qualsiasi momento, il controllo qualitativo e quantitativo gli effluenti oggetto della fornitura;
- c) a stoccare gli effluenti nelle proprie strutture aziendali, in base a quanto specificato nella Comunicazione Nitrati dell'anno di riferimento, per un periodo di tempo di n. ____ giorni;
- d) a comunicare formalmente al **Destinatario** – con raccomandata A/R o mezzo equipollente – e con un anticipo di almeno ____ giorni, la data prevista per la cessazione del conferimento degli effluenti oggetto del presente Accordo, dovuta all'eventuale cessazione dell'attività;
- e) ad allegare alla Comunicazione Nitrati redatta tramite Applicativo regionale la copia del presente atto, sottoscritto dalle parti;
- f) a conservare un originale del presente accordo presso l'azienda e a renderlo disponibile per eventuali controlli.

Il **Produttore** ha il diritto:

- a) di ridefinire la quantità di effluente oggetto del presente Accordo, previo accordo scritto con il **Destinatario**, in funzione cambiamenti gestionali coerenti con le norme di riferimento regionali.

DIRITTI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO DESTINATARIO

Il **Destinatario**, si obbliga:

- a) a ricevere dal **Produttore** la quantità di effluente indicata nel presente Accordo, sollevandolo dalla responsabilità derivanti dall'uso agronomico dello stesso effluente;
- b) a stoccare l'effluente acquisito nelle strutture aziendali nella propria disponibilità fino alla completamento del periodo minimo di stoccaggio previsto dalla normativa in materia;
- c) ad assicurare la disponibilità di terreni necessari all'uso agronomico dell'effluente acquisito;
- d) a comunicare formalmente – con raccomandata A/R o mezzo equipollente – e con un anticipo di almeno ____ giorni, la data prevista per l'eventuale cessazione dell'attività che renda non più possibile ricevere l'effluente;
- e) se tenuto, ai sensi dell'art. 8 della DGR n. 1835/2016, Allegato A a produrre la Comunicazione Nitrati redatta tramite Applicativo regionale, allegando la copia del presente atto, sottoscritto dalle parti;
- f) a conservare un originale del presente accordo presso l'azienda e a renderla disponibile per eventuali controlli.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora una delle Parti subisca un evento rientrante nella nozione di "causa di forza maggiore" – intendendosi per tale ogni evento non cagionato dalla Parte stessa, che non può essere previsto o rimosso, con l'uso dell'ordinaria diligenza e che influisca in modo sostanziale in termini di costi e/o di tempo sulla capacità della Parte che lo invoca di adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alluvioni, o altre calamità naturali, azioni o decisioni delle Autorità amministrative, sanitarie e giudiziarie pubbliche – dovrà tempestivamente darne avviso all'altra Parte, comunicando la natura dell'evento e la sua importanza. L'avviso deve essere confermato per iscritto anche a mezzo PEC o posta elettronica. In tal caso le obbligazioni nascenti dal presente Contratto restano sospese e nessun inadempimento e/o responsabilità neppure per ritardo potrà essere imputato alla Parte che ha prontamente comunicato l'impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti dichiarano di aver reciprocamente ricevuto le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali e prestano il consenso all'utilizzazione, alla trattazione, comunicazione e diffusione dei dati sensibili necessari alla gestione anche amministrativa dei rapporti derivanti dal presente Contratto.

REGISTRAZIONE

Il presente Accordo deve essere registrato in caso d'uso.

Il Produttore (timbro e firma)

Il Destinatario (timbro e firma)

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le clausole di cui al Punto 3 "Modalità di consegna", 6 "Durata dell'Accordo" e al Quadro "Impegni dei Contraenti".

Il Produttore (timbro e firma)

Il Destinatario (timbro e firma)

Luogo

Data